



Comune di Fano



Comune di Frattosa



Comune di Mondavio



Comune di Mondolfo



Comune di Monte Porzio



Comune di Pergola



Comune di San Costanzo



Comune di San Lorenzo in Campo



Terre roveresche

Comune di Fano Capofila
Comune di Fratte Rosa
Comune di Mondavio
Comune di Mondolfo
Comune di Monte Porzio
Comune di Pergola
Comune San Costanzo
Comune di San Lorenzo in Campo
Comune di Terre Roveresche

Testo Unico Regolamentare per la disciplina delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali

A.T.S. n.6



Comune di Fano



Comune di Fratterosa



Comune di Mondavio



Comune di Mondolfo



Comune di Monte Porzio



Comune di Pergola



Comune di San costanzo



Comune di San lorenzo in campo



Terre roveresche

Indice

Parte Generale

PREMESSA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO.....

TITOLO III

VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA.....

TITOLO IV

NORME FINALI

Parte Speciale

CAPO I ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO V

CONTRIBUZIONE ECONOMICA.....

TITOLO VI

INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE.....

CAPO II SERVIZI INDIVIDUALIZZATI

TITOLO VII

TRASPORTO SOCIALE.....

TITOLO VIII

ASSISTENZA DOMICILIARE(S.A.D).....

TITOLO IX

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER STUDENTI DISABILI

TITOLO X

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE.....

CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI

TITOLO XI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.....

TITOLO XII

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

PARTE GENERALE

PREMESSA

I Comuni determinano, in forma di gestione associata in Ambito Territoriale Sociale n.6, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali nel rispetto del seguente quadro normativo di riferimento:

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 8.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- Legge Regionale n.32 del 01/12/2014 "Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.110 del 23/02/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.110 del 23/02/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali";
- Convenzione intercomunale d'Ambito;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, articolo 23, lettera c) relativa agli "Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile";

legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149;
legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;

L'ATS n.6 orienta i propri interventi nel rispetto della programmazione integrata e coordinata con il Piano Regionale Sociale ed il Piano di Ambito, così come previsto dall'art.14 della Legge Regionale 1 dicembre 2014 n.32.

L'ATS n.6 assume altresì come indicazione strategica ed operativa, il rimando tra i contenuti del D.lgs.229/99 e del Piano Regionale Socio Sanitario in materia di prestazioni sociosanitarie, definite quali attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persone che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, e lo spirito della L.328/2000 che prevede :il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari nonché la concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, sul metodo della programmazione degli interventi e delle risorse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1

Principi generali

L'ATS n.6 (di seguito Ambito) assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di:

- a) garantire pari opportunità, uguaglianza e diritti di cittadinanza;
- b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e disabilità.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è informato ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e valorizzazione del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- f) rispondenza degli interventi e dei servizi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, privilegiando quelle che consentano il mantenimento nell'ambiente di appartenenza superando il concetto di istituzionalizzazione e promuovendo la responsabilità sociale;
- g) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e di interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze;
- h) rispetto delle scelte individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- j) fruizione degli interventi residenziali assistenziali preferibilmente nell'ambito territoriale di appartenenza.

Art.2

Principi operativi

L'Ambito programma e organizza il sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia organizzativa.

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

L'Ambito provvede alla programmazione degli interventi secondo le seguenti finalità:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché con i componenti del Terzo Settore facenti parte dei Tavoli di Concertazione.
- c) coordinamento e cooperazione con l'ASUR per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria comprese nei livelli essenziali del servizio sanitario nazionale.

Art.3

Funzioni dell'Ambito

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Ambito provvede a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con l'ASUR per le attività socio-sanitarie;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi.

Art.4

Livelli essenziali delle prestazioni

Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive sono definiti i livelli essenziali di prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come definiti dalla normativa vigente, che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse.

Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:

- a) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;
- b) misure di prevenzione, promozione e sostegno delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi e/o misure economiche;
- c) percorsi informativi e formativi atti ad evitare la dispersione scolastica, favorire l'inserimento autonomo dei giovani nel mondo del lavoro e sviluppare una rete di interventi per favorire e sostenere l'educazione degli adulti;
- d) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;
- e) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- f) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- g) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;
- h) accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
- i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica;
- j) percorsi integrati di tipo socio-sanitario e socio-educativo per prevenire e contrastare dipendenze, favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale.
- k) pronto intervento sociale per garantire l'immediata funzione di aiuto al soggetto in difficoltà garantendone le azioni di protezione immediata;
- l) segretariato sociale per l'ascolto e la valutazione anche multidimensionale del bisogno

Art.5

Destinatari delle prestazioni e servizi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente testo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito;
- b) cittadini extra UE residenti nei Comuni dell'Ambito, in possesso di regolare documento di soggiorno, ovvero in attesa di comprovato rinnovo dello stesso;
- c) gli apolidi residenti nei Comuni dell'Ambito;
- d) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio d'Ambito;
- e) le persone che si trovino occasionalmente nel territorio d'Ambito allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro dignità, salute e incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune di residenza o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea, ad erogazioni economiche una tantum e degna sepoltura. Nei confronti dei suddetti soggetti, i servizi sociali attivano ogni strumento atto a garantire il regolare rientro nel territorio di origine e, nelle more, assumono gli oneri di assistenza necessari, con riserva di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Suddette persone possono altresì beneficiare di interventi programmati in collaborazione con le agenzie territoriali erogatrici di servizi e finanziati da risorse e misure nazionali ed europee.

Art.6

Le priorità di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato

Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutti i soggetti così come precedentemente definiti con priorità per quelli in stato di:

- povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO

Art. 7

Accesso ai servizi

L'Ambito realizza l'accesso ai Servizi previsto dal presente testo di norma mediante presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale che può avvenire a domanda individuale ovvero d'ufficio.

La presa in carico a domanda individuale avviene sulla base della valutazione svolta dal servizio Sociale professionale dell'UPS di Ambito finalizzato a:

- fornire informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità d'accesso ai servizi e alle risorse sociali disponibili nel territorio;
- assicurare competenza nell'ascolto nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie ;
- orientare e/o accompagnare il cittadino all'interno della rete dei servizi.

I soggetti devono essere compiutamente informati sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione al fine di poter effettuare le scelte più appropriate.

Art. 8

Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

La domanda, debitamente sottoscritta, viene presentata dal richiedente all'Ufficio Protocollo dei Comuni dell'Ambito mediante consegna a mano, pec e raccomandata a/r.

Art. 9

Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attraverso il Servizio Sociale Professionale attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari quali ad esempio quelli relativi alla tutela di minori ed incapaci ;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno da parte del servizio sociale, in virtù di segnalazione di altri soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e sanitarie, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 10

Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio Sociale Professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

In coerenza con quanto previsto dal presente testo, costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione economica e lavorativa.

Elemento aggravante la condizione di bisogno è la presenza di più figli minori o di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento.

Sono considerate ai fini della valutazione, la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la fruizione di altre forme di assistenza.

In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste al successivo art. 13.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel titolo III del presente testo.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, nei confronti del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 6.

Art. 11 **contratto sociale**

Il Servizio Sociale Professionale, accertata la situazione di bisogno, predispone il programma personalizzato di intervento, denominato *contratto sociale*, concordato con l'interessato.

Per la predisposizione del programma personalizzato d'intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, qualora previste;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Art.12

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 5, lett. d) ed e) e per casi d'interventi di assistenza *una tantum* e di modesta entità, il servizio sociale territoriale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno e procede con l'immediata attuazione dell'intervento.

Art. 13

Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il PUA procederà ad attivare la valutazione da parte dell'UVI sulla base di protocolli operativi vigenti.

TITOLO III VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA

Art. 14

Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

In tutti i casi in cui i richiedenti vogliano fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi) l'accesso deve essere valutato utilizzando l'ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013 ed eventuale normativa sopravvenuta.

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare il valore ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M 159/2013.

Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere soggetti non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M 159/2013.

I requisiti ulteriori che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso ai singoli servizi ed alle prestazioni unitamente ai percorsi di valutazione delle condizioni sociali trovano regolamentazione nella parte speciale del presente testo.

E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con contribuzione da parte dell'utenza ovvero con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso agli interventi e prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o contributiva nell'accesso alle prestazioni/interventi dipendenti dalla situazione economica, con il conseguente pagamento della contribuzione o tariffa massima prevista dall'Ambito.

Art. 15

Isee corrente

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, hanno validità decorrente dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU, ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art.16 **Nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come di seguito definito e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli ovvero sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito in L.162/2014;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art.21.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori

appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto sopra previsto.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 17

Compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

Gli assistiti sono tenuti a concorrere al costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economiche.

Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in Comune diverso da quello di residenza ovvero in caso di affidamento familiare.

Art. 18

Modalità di compartecipazione alla spesa

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 40 e 48, le presenti disposizioni trovano applicazione all'universalità dei servizi e delle prestazioni disciplinate dal presente Testo Unico.

Il nucleo familiare, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

Il nucleo familiare, il cui indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura proporzionale sulla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità", da applicare al costo delle prestazioni, nei confronti della retta ovvero sulla tariffa determinata dall'ATS per ciascuna prestazione di natura socio-assistenziale.

Il Comitato dei Sindaci, in ossequio alle disposizioni contenute nella L.R. 32/2014 in materia di compartecipazione degli assistiti, con propria deliberazione approva annualmente la soglia di accesso per la gratuità, adeguando i valori all'indice ISTAT sul costo della vita.

Art. 19

Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU)

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche di norma entro il mese di febbraio di ciascun anno, salvo diversa determinazione di ciascun Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione e le condizioni di fruizione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.

I Comuni, laddove interessati, delegano ai CAAF presenti nel territorio tramite apposita convenzione, la funzione di punto di accesso dell'amministrazione erogatrice al fine del rilascio dell'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente testo.

Art. 20

Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, ciascun Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. n.159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazioni non veritiere nelle quali il dato dichiarato mendacemente sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione d'ufficio delle azioni conseguenti previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.21

Accertamento dell'estraneità affettiva ed economica e dell'abbandono del coniuge

Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 e dall'art. 7 comma 1 lettera e) del D.P.C.M.n. 159/2013, i soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate possono domandare, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

La richiesta di accertamento deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici delle persone indicate.

L'accertamento da parte della *“pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”* dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), o dei genitori

non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d) è effettuato attraverso il compimento di apposita istruttoria necessaria all'eventuale rilascio dell'attestazione.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00, dovrà dichiarare:

- per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del d.p.c.m. n. 159/2013):

1- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;

2- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;

3- l'assenza di proprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

- per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e del d.p.c.m. n. 159/2013):

1- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.

A fronte della richiesta di accertamento, il servizio procederà alla verifica degli elementi dichiarati, producendo apposito documento istruttorio dal quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

a) situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;

b) la sussistenza di provvedimenti, allegandone copia, da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;

c) l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;

d) l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;

e) la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

Il Documento Istruttorio dovrà essere trasmesso al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente/Responsabile, qualora dalla valutazione svolta dal servizio risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione avrà validità annuale con riferimento all'istanza presentata.

Nei casi in cui il servizio, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nel documento istruttorio e, conseguentemente, il Dirigente/Responsabile adotterà un provvedimento di diniego alla persona interessata.

TITOLO IV NORME FINALI

Art.22

Rivalutazione professionale e riesame

La situazione dell'assistito viene riesaminata dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

- su attivazione del responsabile del caso qualora vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione diversa da quella iniziale;
- su motivata richiesta all'assistito.

Qualora dalla rivalutazione emergano elementi che richiedano un riesame delle prestazioni erogate, il servizio sociale professionale procederà a modificare il Progetto individualizzato dell'utente.

Art. 23

Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la richiesta di intervento del difensore civico ove presente.

Art. 24

Pubblicità e ricorsi

Gli atti del Comitato dei Sindaci e del Dirigente/Responsabile sono resi pubblici nei modi previsti dalla normativa vigente.

La decisione adottata è comunicata per iscritto al destinatario ed ai soggetti interessati, con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Entro il termine indicato nell'atto relativo alla decisione assunta, gli interessati possono presentare ricorso scritto, nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'esame del ricorso valuta le motivazioni prodotte e l'esistenza dei requisiti di diritto e di fatto necessari per l'accesso al contributo economico ovvero al servizio.

L'esito del ricorso è formalizzato con apposito provvedimento dirigenziale e notificato agli interessati.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.28 Regolamento (UE) 2016/679, il personale del Comune di Fano quale responsabile del trattamento non solo in quanto gestore del Servizio Sociale Associato per conto dei Comuni dell'Ambito Territoriale, ma come soggetto che tratta dati personali per conto degli stessi Enti nonché i dipendenti di ciascun Comune incaricati a svolgere attività derivanti dalla convenzione si obbligano a conformare la propria attività ai principi previsti in materia di trattamento di dati personali e a non svolgere ulteriori attività con i dati personali non corrispondenti alle finalità previste nella presente convenzione.

I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio Sociale Associato l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile attraverso l'uso di profili personali di accesso conformi alla disciplina. I

dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso le sedi territoriali per le finalità della presente convenzione.

Gli addetti al servizio sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo le normative vigenti mediante apposita informativa da rendere in fase di accesso o richiesta del servizio.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente T.U.R.S.S.A. entra in vigore il trentesimo giorno successivo all' adozione da parte di ciascun Consiglio Comunale della deliberazione di approvazione.

PARTE SPECIALE

Capo I

Assistenza Economica

TITOLO V

CONTRIBUZIONE ECONOMICA

Art.27 **Definizione**

Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale, ivi ricomprese le misure nazionali o regionali di sostegno al reddito.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente testo sono i seguenti:

- integrazione: gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;
- attivazione del cittadino: il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- uniformità ed equità di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

Art.28 **Destinatari**

Gli interventi sociali di carattere economico sono erogati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del presente testo. In particolare sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nei Comuni dell'ATS n.6 e che si trovino in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, tra cui in particolare:

- anziani >65 anni fragili/non autosufficienti,
- disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa
- adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità
- adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile
- nuclei familiari e monogenitoriali con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della città, regione o stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza, al fine di consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

Art.29 **Requisiti di accesso**

Il limite di accesso agli interventi sociali di carattere economico è fissato nel valore ISEE corrispondente all'importo annuale della pensione minima INPS.

Suddetto limite viene ridefinito annualmente con atto deliberativo del Comitato dei Sindaci.

In fase di definizione della domanda verrà richiesta al cittadino di autodichiarare la composizione del nucleo familiare e la presenza di redditi esenti IRPEF.

Il servizio Sociale Professionale, nel quadro complessivo delle informazioni necessarie a svolgere un accurato approfondimento, valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:

- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- avere un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

L'erogazione dei contributi economici è subordinata alla valutazione dello stato di bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale secondo i criteri e le modalità indicate nei precedenti artt.7 e 11 e si inserisce all'interno di un percorso volto all'autonomia e alla responsabilizzazione individuali e della famiglia, sviluppandosi in sinergia con altre misure ed interventi messi in atto nel processo di aiuto.

Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici di ciascun Ente.

Art.30 **Modalità di accesso**

L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di domanda, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica
- valori ISEE in corso di validità
- la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- percezione di misure nazionali o regionali di sostegno al reddito.

L'intervento di natura economica può essere richiesto da ciascun componente maggiorenne del nucleo anagrafico familiare.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.

L'erogazione del beneficio economico deve essere accompagnata dalla formulazione di un contratto sociale così come previsto dal precedente art.11.

Art.31 **Tipologia dei contributi economici**

Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:

- a) contributi economici ordinari
- b) contributi economici straordinari
- c) contributi economici urgenti
- d) voucher spesa
- e) contributi economici afferenti al Fondo di Garanzia
- f) contributi economici straordinari per minori in affidamento familiare

Ciascun intervento erogato risulta compatibile con le altre fattispecie sopra elencate.

Art.32 **Contributi economici ordinari**

Il Contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 65 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza – in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433;
- b) età inferiore ai 65 anni - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
- c) disabili in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92;
- d) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.
- e) famiglie monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- f) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
- g) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- h) nuclei familiari con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
- i) nuclei familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti dal limite massimo ISEE.

I contributi concedibili sopra definiti sono consentiti per la durata di sei mesi eventualmente rinnovabili nell'arco dell'anno solare, qualora sia accertata la persistenza dello stato di bisogno da parte del servizio sociale professionale.

L'importo erogabile viene definito tenendo conto di quanto determinato ai successivi articoli e comunque tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare nonché della presenza di risorse socio-economiche e familiari

Art.33 **Contributi economici straordinari**

Il contributo straordinario consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie, concedibili più volte nell'arco dell'anno solare. Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare. Può essere erogato, sulla base dei criteri definiti all'art. 38 per spese riguardanti:

- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas che comportino l'interruzione del servizio;
- acquisto protesi visive, dentarie, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo, la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti di formazione professionale;
- spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- spese funerarie.

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.

Art.34

Contributi economici urgenti

Consistono in erogazioni economiche non continuative, determinate da esigenze comprovate ed urgenti, per un importo massimo di € 500,00 annui. Detto massimale può essere suddiviso fino a 4 erogazioni, ciascuna d'importo non superiore ad € 200,00.

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito le fattispecie che possono rappresentare il titolo per l'erogazione di un contributo economico urgente:

- utenze scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- acquisto di beni di prima necessità ;
- altre spese già erogabili in modalità straordinaria qualora si ravvisi l' improrogabile urgenza in relazione alle risorse disponibili dell'Ente

Art.35

Voucher spesa

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati e/o convenzionati.

Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi i cui è strettamente connesso al sostentamento.

Qualora vengano erogati in concomitanza agli interventi di cui agli artt.32 e artt.34 (contributi ordinari e contributi economici urgenti) il loro valore deve essere ricompreso dentro i massimali stabiliti per i suddetti contributi.

Art.36

Contributi economici afferenti al Fondo di Garanzia

Il Contributo, ordinario e straordinario, consiste in erogazioni economiche per fronteggiare la situazione di disagio economico legata esclusivamente alla condizione abitativa.

Il contributo può essere erogato, anch'esso sulla base dei criteri definiti all'art. 38 per le seguenti finalità:

- canoni mensili di locazione (ordinario)
- spese condominiali; (ordinario)
- cumulo arretrati affitto abitazione; (straordinario)
- spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative, comprese i depositi cauzionali richiesti in fase di nuova stipula del contratto di locazione.(straordinario)

I contributi del presente articolo non soggiacciono ai limiti di erogazione previsti ai precedenti

artt.32,33 e 34.

Art.37

Contributi economici straordinari per minori in affidamento familiare

Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare minori in carico a ciascun Comune risultano beneficiari di contributi economici mensili, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comitato dei Sindaci definisce con proprio atto deliberativo il valore economico del contributo in misura uguale per tutti i Comuni.

Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.

Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:

–spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;

–partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;

–partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.

L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 2.000,00, fatta salva l'accertata necessità di ulteriori interventi da parte del servizio sociale professionale.

Art.38

Quantificazione degli interventi economici

La soglia ISEE per accedere ai contributi economici viene individuata con il valore annuo della pensione minima INPS, opportunamente ripartita per dodici mensilità.

La quantificazione del contributo massimo concedibile degli interventi economici di cui agli artt. 32 e 33 si ottiene prendendo in considerazione il valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente, parametrato al numero dei componenti il nucleo familiare, con le modalità sotto riportate.

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico risulti peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE il richiedente può presentare l'ISEE corrente di cui alla normativa vigente.

Art.39

Procedura per l'erogazione degli interventi economici

Le richieste di accesso agli interventi sociali di natura economica dovranno essere presentate su apposito modulo, debitamente sottoscritte in tutte le loro parti e trasmesso con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante.

Data la duplice valenza, sociale e amministrativa, degli interventi di sostegno economico, l'assistente sociale ha una responsabilità di carattere tecnico-professionale in relazione al Progetto socio-assistenziale, mentre la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita al Responsabile di Settore.

Laddove opportuna, potrà essere costituita un'apposita commissione interna a ciascuna area professionale nella quale verranno discusse preliminarmente le proposte progettuali di assistenza economica, al fine di condividere priorità di accesso e criteri di riparto delle risorse assegnate.

L'Assistente Sociale responsabile del caso, valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse proprie del richiedente, di quelle di bilancio dell'Ente e di quelle presenti sul territorio.

Al termine della valutazione, favorevolmente condivisa con la Commissione sopra definita, laddove esistente, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l'iter amministrativo.

Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta e ogni ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.

La rilevanza dell'istruttoria compiuta verrà trasmessa all'Assistente Sociale titolare del caso, la quale provvederà ad integrare la stessa con valutazioni di ordine professionale qualora ritenuto opportuno.

Nei Comuni organizzati in aree sociali distinte, nei casi di assegnazione di contributo economico di particolare entità, nonché in quelli straordinari di assegnazione di importo oltre i limiti massimi fissati dal presente regolamento, la proposta di sostegno economico contenuta all'interno del Progetto socio-assistenziale viene discussa e valutata, ai fini del suo eventuale accoglimento, da una Commissione composta dall'assistente sociale titolare del caso, dal proprio Responsabile unitamente al responsabile ed all'assistente sociale di altra Area.

La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:

- celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
- equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell'importo del sostegno economico;
- attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
- rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.

La Commissione opera nel rispetto delle disposizioni del presente Testo Unico, tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti dalla Commissione d'area entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente art.38.

Il procedimento per l'erogazione degli interventi economici di cui agli artt.33 e 34 (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda.

In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'adozione di tutto gli atti necessari a garantire l'erogazione del contributo, ivi ricompresa la comunicazione dell'esito al richiedente.

Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l'esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi.

Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Area ovvero dell'assistente sociale titolare del caso in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.

Art.40 **Deroghe**

In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione a tal fine preposta.

TITOLO VI

INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE

Art. 41

Oggetto e finalità dell'intervento

Le disposizioni del presente Titolo disciplinano gli interventi economici a carico dei Comuni dell'ATS n.6 finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture residenziali e semiresidenziali, anche non presenti sul territorio, attraverso l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente.

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese della quota sociale in favore di quei soggetti per i quali si renda necessario l'inserimento stabile presso strutture residenziali e semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

L'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

L'integrazione della retta sociale in struttura viene garantita dal Comune di ultima residenza del soggetto prima dell'inserimento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Art. 42

Destinatari

Fermo restando i requisiti di carattere generale previsti all'art.5, destinatari degli interventi sono i soggetti che prima dell'inserimento risultino residenti in ciascun Comune dell'ATS n.6 ovvero soggetti ovunque ospitati nel caso di richiesta di interventi non differibili che pregiudicherebbero l'incolumità della persona.

Per suddetti soggetti devono ricorrere le seguenti ulteriori specifiche condizioni:

- essere anziani ultrasessantacinquenni anche autosufficienti, e disabili fisici, psichici o sensoriali, in condizioni di documentata non autosufficienza (in possesso di certificazione attestante il riconoscimento dell'art.3 c.3 della L.104 e/o dell'indennità di accompagnamento) o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli.
- aver ottenuto da parte dell'Unità Valutativa Integrata (UVI), dell'UMEA o del CSM la valutazione che individua l'inserimento in struttura come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona.
- condizione economica complessiva del nucleo familiare valutata attraverso l'ISEE, insufficiente a garantire la copertura totale o parziale del costo della retta.

Art. 43

Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.

L'istanza deve contenere la dichiarazione del valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza individuato ai sensi del D.P.C.M.159/2013 artt.3 - 6;

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di integrazione retta, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituiscono livello essenziale di assistenza socio assistenziale (LIVEAS) per cui l'utilizzo del valore ISEE per l'accesso al contributo di cui trattasi è obbligatorio e la mancata presentazione dello stesso comporta pertanto il rigetto dell'istanza.

Art. 44

Istruttoria professionale

Ciascun servizio sociale comunale, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori, nel rispetto di quanto previsto al precedente art.30:

- a) verifica la completezza dell'eventuale documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
- b) predispone un progetto individualizzato formulato attraverso la verifica:
della valutazione diagnostico – funzionale
delle prestazioni di cura, di riabilitazione e dei servizi alla persona necessari al soggetto richiedente
delle misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- c) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche;
- d) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- e) predispone uno schema di proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio.

Il progetto individuale si orienta ai principi di coinvolgimento e corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito, pertanto al fine di garantirne l'applicazione il servizio sociale, esperisce ogni azione possibile compresa la convocazione dei familiari o la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora ad istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Art. 45

Concorso alla spesa della retta

Il soggetto concorre al pagamento della retta sulla base della capacità economica valutata in relazione all'ISEE elaborato nelle forme previste dal DPCM 159/2013.

Per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria in favore di persone con disabilità e/o non autosufficienti è richiesta la presentazione dell'ISEE socio sanitario.

Nel caso di prestazioni residenziali di natura socio-assistenziale o socio-sanitarie in favore di persone disabili e anziani non autosufficienti, il soggetto può optare per la dichiarazione Isee basata sul cd. nucleo familiare ristretto, che tenga conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando in tal modo l'indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

Gli importi di compartecipazione spettanti sono calcolati sulla base delle rette approvate con Atto Deliberativo della Giunta Regionale tempo per tempo vigente, in riferimento alla sola quota alberghiera di natura assistenziale.

Nel calcolo della determinazione della compartecipazione, per le finalità proprie del presente testo, si intende per ISEE Utente l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento del soggetto richiedente la prestazione agevolata, per ISEE Iniziale il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte del richiedente, per ISEE Finale il valore sopra il quale è prevista la compartecipazione massima dell'utente interessato.

Per valori ISEE pari ad € 0,00 e minori o uguali ad € 2.850,00 la quota sociale della retta così come stabilita dalla normativa regionale tempo per tempo vigente è interamente a carico del Comune di residenza della persona.

Per valori ISEE maggiori di € 2.850,00 ed inferiori o uguali ad € 11.500,00 per la determinazione del contributo a carico dei Comuni e della quota a carico dell'utente si applica il metodo dell'interpolazione lineare che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente, in tal modo maggiormente equa:

$$\text{Percentuale quota utente} = \frac{(\text{ISEE Utente} - \text{ISEE Iniziale})}{\text{ISEE Finale} - \text{ISEE Iniziale}} * 100$$

Per valori ISEE superiori ad € 11.500,00 non viene assegnato alcun contributo finalizzato all'integrazione della retta.

I valori Isee attualmente assunti a parametro, saranno sostituiti di diritto da quelli indicati dalla normativa regionale sopravveniente attraverso l'adozione di apposita Deliberazione del Comitato dei Sindaci, formalmente comunicata a ciascuna Giunta Comunale.

La compartecipazione al costo del servizio da parte dell'Ente avrà durata decorrente dalla data della concessione per l'intero periodo di validità dell'ISEE stesso.

Art. 46

Destinatari dell'integrazione retta di ospitalità in strutture protette per minori

Nel caso di minore il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.

Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta, il Comune, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente dispone l'inserimento, riaffermando che l'obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.

Art. 47
Quantificazione dell'onere di integrazione retta

Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.

Nei casi di inserimento del minore in struttura su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente per area, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui capacità contributiva viene valutata sulla base dell'Isee.

L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto individualizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Tuttavia, il Comune può assumere l'integrazione della retta in favore dei nuclei familiari la cui situazione risulti caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per area e/o di altri servizi specialistici pubblici, da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Capo II

Servizi Individualizzati

TITOLO VII TRASPORTO SOCIALE

Art. 48

Istituzione del Servizio e finalità

Fermo restando che il presente servizio non rientra tra quelli contemplati al precedente art.4, l'ATS n.6, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in un'ottica di politica sociale integrata finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione in carico al Servizio Sociale, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico ed è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di soggetti con fragilità sociale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il servizio consiste nell'assicurare il trasporto dei soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (minori, anziani, adulti e persone con disabilità) che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico.

Art. 49

Destinatari

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti nei Comuni dell'ATS n.6, in carico ai Servizi Sociali qualora siano:

- Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
- Persone con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare mezzi propri, con reti familiari ed informali carenti;
- Minori nell'accompagnamento a scuola qualora la zona di residenza non risulti coperta dal trasporto pubblico scolastico ovvero per la frequenza ai centri pomeridiani ed estivi.

Possono altresì avvalersi del servizio di trasporto sociale soggetti che pur non essendo in carico:

- sono privi di assistenza familiare e presentano condizioni economiche disagiate;
- vivono in luoghi non coperti dal servizio di trasporto pubblico e necessitano di accompagnamento individualizzato;
- sono affetti da significative malattie oncologiche, patologie croniche e/o degenerative accertate e confermate da certificato medico che, pur non avendo eventuali limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie dell'ASUR e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 50

Requisiti di accesso

Oltre ai requisiti di cui all'art. 5, per l'accesso al servizio di trasporto sociale sono richiesti:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità della rete familiare ovvero parentale di garantire servizi di accompagnamento;

–mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 51

Modalità di accesso al servizio

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate all'art.8.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, d'ufficio anche su istanza di altro Ente ovvero da parte di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima;
- certificazioni mediche attestanti la patologia o la temporanea riduzione delle capacità funzionali;
- valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza, deve pervenire con almeno quindici giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto.

Le richieste di prenotazione del servizio, successivamente all'accoglimento, devono pervenire al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

L'Assistente Sociale è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative; valuta inoltre la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in una logica di presa in carico progettuale complessiva; garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno soggette a valutazione del servizio sociale nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

Accedono al Servizio di Trasporto in via prioritaria i minori nell'accompagnamento a scuola in obbligo scolastico.

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- grado di autosufficienza.
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria, l'Assistente Sociale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità e urgenza.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Nei casi di domande presentate dai soggetti non in carico al servizio sociale, gli stessi dovranno presentare una nuova domanda alla scadenza della fruizione del servizio previsto con la precedente richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 52

Funzionamento del Servizio

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, di andata e ritorno, come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) accompagnamento presso centri diurni, o istituti di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica e/o convenzionata, presso le scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e nei luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio assistenziali;
- b) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per cicli di cure legate alla patologia;
- c) accompagnamento per acquisto di beni di prima necessità (compreso i farmaci), per il disbrigo di pratiche burocratiche presso enti comunali, istituti di credito etc.

L'uso del trasporto sociale ha di norma, un carattere non continuativo.

I trasporti sono essenzialmente entro il territorio dell'ATS n.6, fatta salva la possibilità, in casi particolari di utilizzo del servizio per raggiungere luoghi ubicati nei paesi limitrofi e/o fuori provincia.

Il servizio utilizza mezzi di trasporto attrezzati per disabili e autovetture e funziona di norma dal lunedì al sabato ed in casi eccezionali è attivo nei giorni festivi.

Art. 53

Compartecipazione economica al servizio

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo una tariffa corrispondente al 50% del costo reale stimato, stante l'assunzione del restante 50% quale costo sociale sostenuto dal Comune.

L'Ambito approva annualmente con apposita delibera del Comitato dei Sindaci, le tariffe massime sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

DESTINAZIONE	TARIFFE MAX
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI COMUNALI DI RESIDENZA	€ 3,00
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI DELL'ATS N.6 E PROVINCIALI	€ 8,00
ANDATA E RITORNO AL DI FUORI DEI CONFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO	€ 10,00

Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve obbligatoriamente dichiarare il valore ISEE che, qualora non dichiarato, comporterà l'applicazione della tariffa piena comprensiva della quota sociale, corrispondente pertanto ad € 6,00, € 16 ed € 20,00.

La quota di compartecipazione a carico dell'utente del Servizio di Trasporto verrà calcolata sulla base del valore ISEE e determinata con le modalità previste all'art.18.

Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione all'Ufficio Protocollo, e verranno applicati per i mesi di validità dell'Isee corrente presentato.

Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il mantenimento dei requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

Art.54

Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate:

-Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Comuni dell'ATS n.6 al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

- Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

-Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

-Solo nell'ipotesi in cui l'accompagnamento di un utente da parte di accompagnatori personali sia previsto come obbligatorio da apposita documentazione medica, l'accompagnatore non sarà sottoposto a compartecipazione;

-Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto.

In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

A seguito della terza mancata disdetta consecutiva del servizio di trasporto in tempo utile, l'utente decadrà d'ufficio dalla fruizione.

Art.55

Verifiche e dimissione

Il Servizio verifica annualmente la persistenza dei requisiti di accesso.

E' prevista la dimissione dal servizio qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso e qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta protratto per tutta la mensilità.

Il mancato rispetto reiterato delle norme di comportamento comporterà la decadenza automatica dal servizio.

Art. 56

Assicurazione

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal gestore per gli automezzi di proprietà o in utilizzo a terzi per suddetta finalità.

TITOLO VIII

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art.57

Finalità e Obiettivi

Il servizio, costituito dal complesso di prestazioni socio-assistenziali e ricompreso tra quelli indicati all'art.4, è parte integrante del sistema d'offerta dei servizi e degli interventi socio assistenziali erogati dall'ATS n. 6, la cui valutazione dei requisiti di accesso viene attribuita al Servizio Sociale Professionale.

Il servizio, il cui obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dello stato di benessere dei beneficiari, è finalizzato a favorire la permanenza nel normale ambiente di vita e nel contesto sociale di riferimento, delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, di ridurre l'esigenza di ricorso a strutture residenziali, nonché di promuovere la responsabilità della famiglia e a supportarla nel lavoro di cura anche favorendo l'uso di risorse formali ed informali presenti nel territorio ed a migliorare la qualità della vita nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Il servizio pertanto, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- favorire la permanenza nel proprio domicilio e nel contesto sociale di riferimento della persona assistita, mediante un supporto specifico volto alla cura della persona, alla cura dell'ambiente di vita ed al contesto sociale esterno, al fine di stimolare il recupero e/o mantenimento della condizione degli utenti;
- contrastare il ricorso a forme di interventi residenziali impropri, nell'ottica dell'appropriatezza degli interventi sostenendo le residue capacità di autonomia della persona nel proprio ambiente di vita e di favorire eventuali dimissioni protette attraverso l'accompagnamento nel percorso di recupero;
- supportare il nucleo familiare nel lavoro di cura, anche favorendo l'uso di risorse formali ed informali presenti nel territorio ed a migliorare la qualità della vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;
- favorire, nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona, la rete di relazioni familiari e sociali, onde prevenire o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione, agendo in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assistenziale. e delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale.

Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i di lui parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Il tipo, l'intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e, contemporaneamente, stimolare il massimo di attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita e allo stimolo alla partecipazione alla vita familiare e sociale.

Art.58

Destinatari

Nell'ambito dei programmi di intervento promossi dai Comuni dell'ATS n. 6 il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è rivolto generalmente:

- anziani ultrasessantacinquenni, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza;
- anziani soli o in coppia, ultrasessantacinquenni a rischio di non autosufficienza o con compromessa autonomia e in situazioni di solitudine e di isolamento psico-sociale, aventi una rete familiare ed amicale inadeguata;
- persone in condizioni di disabilità, anche lieve, ai sensi della L.104/92;
- persone singole e/o nuclei familiari di adulti a grave rischio di emarginazione, in situazione di particolare disagio sociale, ovvero che versano in situazioni di abbandono, di solitudine e di grave isolamento sociale, in presenza di difficoltà organizzativa rispetto alla gestione della casa e della persona;
- nuclei familiari con minori, con priorità nei confronti dei nuclei monoparentali, in situazione di fragilità sociale, anche per motivi temporanei e contingenti, che necessitino di sostegno e di supporto nello svolgimento delle funzioni di cura.

Le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità devono risultare da idonee certificazioni sanitarie; per i minori di età inferiore ad anni 10, è sufficiente produrre l'individuazione di handicap ai fini scolastici, così come specificato dal D.P.R.n. del 24/02/1994 e leggi specifiche di settore.

Art.59

Organizzazione del servizio

Ai fini della valutazione delle richieste tese all'eventuale ammissione al servizio, il Servizio Sociale Professionale procede a:

- fornire informazioni in ordine al servizio ed alle modalità di erogazione (prestazioni, orari, rapporti servizio-utenza, quota di compartecipazione alla copertura dei costi del servizio a carico dell'utenza se ed in quanto prevista);
- accogliere la richiesta dell'utente o di un suo familiare o dell'Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore;
- effettuare colloqui finalizzati ad acquisire tutte le informazioni utili per una definizione del progetto assistenziale;
- effettuare visite domiciliari per la conoscenza diretta dell'utente nel proprio ambiente di vita e per verificare le condizioni socio-economiche, ambientali ed abitative della persona e/o del nucleo familiare utili all'analisi e alla valutazione del bisogno;
- verificare la completezza della documentazione presentata dal richiedente a corredo della domanda;
- valutare lo stato di bisogno, utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale Professionale, mediante apposite schede di valutazione, redigendo la documentazione di valutazione sociale ai fini dell'attivazione del servizio;
- formulare la proposta progettuale, con la definizione degli obiettivi, della quantità e della tipologia delle prestazioni da erogare, della durata e del monte ore assegnato, dei tempi e dei modi previsti per le verifiche in itinere del progetto, nel rispetto del monte ore di servizio a disposizione;
- condividere la proposta del Piano Assistenziale Individuale - (P.A.I.) con l'utente, la famiglia e se del caso con il Medico di Medicina Generale, ai fini della sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente e/o familiare, previa condivisione con il Referente Tecnico/Coordinatore che eroga il servizio;
- definire la scheda tecnica di ammissione al servizio da trasmettere ai fini dell'attivazione del servizio stesso;
- effettuare periodiche visite a domicilio o colloqui per verificare l'efficacia del PAI;

- effettuare periodiche riunioni di verifica con gli assistenti domiciliari per l'analisi e la verifica degli interventi attuati;
- accertare il regolare svolgimento del servizio;
- mantenere i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nella definizione del Progetto Individualizzato;

Nel caso in cui il Servizio Sociale non sia in grado di soddisfare le richieste di accesso al servizio per insufficienza di risorse economiche, le stesse verranno poste in lista di attesa come precisato al successivo art.63.

Il servizio S.A.D. va fornito a domicilio attraverso prestazioni eseguite da personale dedicato e adeguatamente formato, ferma restando la possibilità di attività complementari (e non sostitutive del servizio stesso) fornite da Associazioni di Volontariato.

La rete parentale (qualora presente) viene considerata la risorsa primaria ma non unica, infatti gli interventi devono tenere conto anche del contesto socio-ambientale con riferimento alla rete amicale, di vicinato e del volontariato, valorizzando tutte le risorse attivabili. In questo senso, il servizio deve caratterizzarsi nel supporto al “progetto domiciliare” a favore della persona in condizione di bisogno recependone le istanze, incluse, quando occorra, quelle della famiglia.

Il servizio nell'offrire sostegno alla persona ed al suo nucleo familiare, svolge contestualmente una funzione di accompagnamento assumendo a riferimento l'insieme dei bisogni e risorse del singolo caso; per tale ragione, all'intervento di cura socio-assistenziale ed assistenza nelle diverse attività a carattere quotidiano (aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche, aiuto per la cura della persona, sostegno della persona nelle attività giornaliere,) si affianca l'attività di supporto sociale che si sostanzia, da un lato, in un'azione di informazione/aiuto e, dall'altro, nella relazionalità, nella programmazione alla partecipazione ad iniziative e attività sociali (aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale). Tutti i predetti ambiti di intervento volti a stimolare l'autonomia e prevenire i rischi di isolamento, mantenendo i legami con il contesto territoriale, si inseriscono nel contesto più generale delle azioni a sostegno della domiciliarità.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e progettuale, (fatta salva la competenza valutativa sul caso attribuita all'Assistente Sociale che ha in carico il beneficiario del servizio) al soggetto erogatore del servizio è richiesto di essere parte attiva nel Progetto Individualizzato, ovvero nella lettura condivisa dei bisogni e nella proposta di interventi migliorativi/di modifica, in raccordo con il Servizio Sociale professionale, anche attraverso la partecipazione di altri attori/interlocutori attivabili nel territorio.

Art.60

Tipologie di intervento

Sulla base delle finalità perseguite, delle linee strategiche e delle metodologie adottate, il S.A.D. assicura all'utente ed alla sua famiglia le seguenti prestazioni:

a) prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche:

- pulizia e riassetto dell'alloggio, con particolare attenzione agli ambienti in cui si svolgono funzioni primarie;
- prestazioni rivolte al guardaroba e alla lavanderia, compresi il cambio della biancheria della casa;
- acquisti di generi alimentari, medicinali, e di ulteriori beni necessari all'utente;
- aiuto e controllo nella preparazione dei pasti;

b) prestazioni di aiuto per la cura ed il sostegno della persona nelle attività giornaliere:

- indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- aiuto e cura nelle prestazioni di igiene personale quotidiana;
- aiuto e cura nelle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- aiuto nella vestizione;
- aiuto nella alzata e nella messa a letto;
- aiuto nella deambulazione e nella mobilitazione degli arti;
- utilizzo di ausili per la mobilità generale;
- aiuto nella somministrazione dei pasti;
- sorveglianza per una corretta assunzione dei farmaci prescritti;
- stimoli per favorire la socializzazione e la comunicazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali del soggetto, anche al fine di monitorare il piano assistenziale definito ed eventuale segnalazione al coordinatore/responsabile tecnico del servizio di situazioni valutate a rischio;
- gestione e mediazione degli eventuali conflitti nei casi di co-abitazione disposti dal Servizio sociale Professionale;
- accompagnamento all'esterno per commissioni e/o disbrigo pratiche, con mezzi messi a disposizione della ditta;
- stimoli per favorire la socializzazione e la comunicazione;

c) aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale:

- interventi per sollecitare e favorire la presenza delle persone assistite alle attività sociali/ricreative culturali organizzate nel territorio;
- informazioni sui servizi utili;
- aiuto nella risoluzione di eventuali problematiche nella gestione dell'abitazione;
- interventi volti a mantenere ed implementare le opportunità offerte dalle reti formali ed informali presenti nel territorio.

Art.61

Requisiti e modalità di accesso

Al SAD si accede mediante presentazione di apposita domanda, ovvero per le persone sole o incapaci a provvedere, d'ufficio da parte del servizio sociale e/o dai servizi sanitari, in base ai compiti istituzionali e professionali che gli sono propri.

La domanda, laddove presentata per un soggetto non autosufficiente, deve essere indirizzata al Punto Unico di Accesso (PUA) e dovrà essere presentata con le modalità previste all'art.8 da parte del soggetto interessato, da suo delegato ovvero, in caso di persone comunque incapaci, della persona esercente la tutela, con allegate idonee certificazioni sanitarie che attestino le condizioni di non autosufficienza parziale o totale e di disabilità.

In particolare, il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti può essere attivato su segnalazione:

- a) del servizio sociale professionale presente presso i Punti Unici di Accesso (PUA) istituiti nei comuni dell'ATS n.6 ;
- b) di un familiare;
- c) di un vicino;
- d) del medico di base;
- e) di gruppi o organizzazioni di volontariato;
- f) di altri servizi socio sanitari e dell'ASUR

Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

In caso di situazioni di estrema gravità valutate tali dall'assistente sociale di riferimento, in deroga alla lista di attesa e alle modalità di accesso sopra descritte, se ritenuto indispensabile ed urgente a tutela della persona o del nucleo familiare con minori a rischio, è data la possibilità di attivare temporaneamente d'ufficio il SAD. Tale accesso è disposto con il solo vincolo della verifica della copertura finanziaria.

Nel caso in cui il bisogno del servizio di assistenza venga segnalato dai servizi sanitari, occorre che la segnalazione, sia accompagnata da apposita modulistica di richiesta di attivazione, sottoscritta dagli operatori sanitari proponenti e condivisa in sede di Unità Valutativa Integrata parimenti alle proposte di attivazione del servizio in favore di soggetti non autosufficienti

Art. 62

Funzionamento del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato dall'assistente sociale all'interno di un progetto individuale in cui siano evidenziati obiettivi, tempi e verifiche dei risultati raggiunti quale elemento qualificante.

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà essere erogato nelle situazioni in cui siano state verificate le seguenti condizioni:

- impossibilità a rispondere totalmente ai bisogni assistenziali con l'attivazione di risorse personali e/o familiari;
- possibilità di mantenimento della persona al domicilio nel proprio contesto di vita, evitando sia ricoveri ospedalieri impropri che prevenendo e/o ritardando l'inserimento in strutture residenziali;
- residenza sul territorio dei Comuni dell'Ambito .

Il servizio viene offerto per tutto l'anno solare dal lunedì al sabato, ad eccezione dei giorni festivi e con esclusione della fascia oraria notturna.

Lo stato di bisogno dell'erogazione del servizio verrà confermato annualmente dell'assistente sociale titolare del caso acquisendo l'Isee aggiornato.

Il monte ore assegnabile per ciascun utente varia da un minimo di 1 ora (1 accesso) ad un massimo di 6 ore settimanali eccezionalmente incrementabile sulla base di quanto previsto dal Progetto di Servizio Sociale e compatibilmente alle risorse di bilancio a tal fine destinate.

Art. 63

Lista di attesa

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore alla possibilità ricettiva del servizio e della disponibilità economica prevista in bilancio, si procederà alla formazione di una lista di attesa.

Tale lista verrà formulata tenendo conto dei criteri indicati in ordine di priorità:

- persona non autosufficiente che abita sola, senza figli/genitori o con figli/genitori non autosufficienti;
- persona a rischio di non autosufficienza che abita sola, senza figli/genitori o con figli/genitori non autosufficienti;
- anziano o disabile in coppia non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza con risorse parentali;
- nuclei familiari con minori;

-nuclei familiari di adulti.

I soggetti che beneficiano di contributi erogati da qualsiasi ente pubblico finalizzati all'assistenza domiciliare comunque definiti, non potranno accedere al presente servizio.

Art.64

Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

Il S.A.D. termina in caso di:

- conclusione del periodo di erogazione del servizio come previsto dal PAI
- rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari e/o dell'Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore;
- ricovero definitivo presso struttura residenziale;
- decesso dell'utente a cui era rivolto il servizio;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- per inosservanza del progetto assistenziale individuale da parte dell'utente e/o dei suoi familiari
- per assenza ripetuta dal proprio domicilio per un massimo di tre accessi in un mese nell'orario di servizio stabilito senza aver preventivamente avvertito il coordinatore del servizio e/o l'assistente domiciliare;
- qualora si verifichi il mancato pagamento della quota a carico della persona protratto per mesi tre.

Il S.A.D. viene temporaneamente sospeso in caso di:

- assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri o in altra struttura residenziale anche di consistente durata. Tale evento, infatti, non determina la dimissione dal servizio, salvo specifica valutazione dell'assistente sociale o richiesta da parte dell'utente;
- soggiorni presso parenti;
- su richiesta scritta e motivata da parte dell'utente e/o dei suoi familiari e/o dell'Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore.

Il SAD può essere mantenuto eccezionalmente in caso di ricovero ospedaliero e garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona qualora l'assistito non abbia familiari o parenti in grado di provvedervi.

L'assenza temporanea dalla propria residenza per ospitalità presso familiari residenti nei Comuni dell'Ats n.6 o in quelli limitrofi di un soggetto non autosufficiente non comporta necessariamente la sospensione del servizio ma soltanto la ridefinizione, da parte dell'assistente sociale, dell'intervento disposto originariamente.

Il S.A.D. può essere ridotto o aumentato, previa valutazione sociale, in caso di:

- cambiamento delle condizioni assistenziali previa richiesta scritta e motivata dell'utente e/o dei suoi familiari e/o dell'Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore;
- motivi organizzativi del servizio.

Art.65

Compartecipazione economica al servizio

Il costo orario del servizio, unitamente alle modalità di quantificazione della compartecipazione alla spesa, viene definito annualmente con apposita deliberazione del Comitato dei Sindaci, sulla base di quanto disposto al precedente art.18, da sottoporre all'approvazione dei Comuni.

La quota di compartecipazione al costo del servizio deve essere comunicata all'utente al momento della presentazione della domanda di ammissione ed accettata prima dell'attivazione del servizio.

In mancanza o in caso di tardiva comunicazione di rinuncia al servizio o la mancata comunicazione di assenza dalla propria residenza, che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, il costo del servizio deve essere ugualmente corrisposto.

Art.66

Norme di comportamento dell'utente

Al fine di un miglior svolgimento del servizio, l'utente che fruisce del Servizio SAD si impegna ad attenersi a quanto segue:

- a) accettare le prestazioni concordate e previste dal PAI nonché la tipologia della prestazione e le modalità di erogazione della stessa (orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);
- b) accettare e pagare la quota di contribuzione, qualora prevista;
- c) avvertire almeno 24 ore prima della data della prestazione programmata, l'operatore domiciliare della temporanea assenza dal proprio domicilio;
- d) non chiedere all'assistente domiciliare prestazioni fuori orario, né prestazioni non previste dal presente testo né dal piano personalizzato;

Art.67

Norme di comportamento dell'operatore domiciliare

L'Operatore Domiciliare deve:

- tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità, alla massima cortesia ed ascolto nei confronti di tutta l'utenza; mantenere un contegno riguardoso e corretto nonché rispettare gli orari di servizio assegnati;
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate;
- tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare all'utente;
- non apportare modifiche al programma definito, eventuali variazioni saranno possibili solo in situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione all'Assistente Sociale;
- attenersi al rispetto scrupoloso dei doveri di riservatezza.

E' fatto divieto agli operatori di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee.

Art. 68

Integrazioni con i servizi sanitari

Nel caso in cui l'utente del Servizio necessiti al contempo di prestazioni assistenziali e sanitarie, l'integrazione e la collaborazione si realizzano in base a quanto previsto dalla convenzione territoriale stipulata ai sensi della disciplina regionale in materia di integrazione sociosanitaria tra servizi.

Art. 69

Ottimizzazione nell'uso delle risorse e appropriatezza degli interventi

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione della famiglia e della comunità, si rinvia alla valutazione del servizio sociale professionale per l'ammissione, la rimodulazione, la sospensione e l'interruzione del SAD, tenuto conto della complessità delle risorse, dei mezzi e delle opportunità a disposizione dell'utente, della famiglia e della comunità (voucher per assistenza, assegni di cura, provvedimenti economici finalizzati alla permanenza della persona nel proprio domicilio, ecc.), volte a fornire al bisogno di assistenza risposte alternative o complementari a quelle del presente servizio.

TITOLO IX

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Art. 70

Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni disciplinano il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti disabili in ambiente scolastico.

Principio ispiratore del servizio è quello secondo il quale allo studente disabile è riconosciuta una facilitazione per l'inclusione scolastica, quale attività da garantire attraverso il sistema integrato dei servizi alla persona, in collaborazione con i servizi territoriali a vario titolo competenti, le scuole, le famiglie.

Art. 71

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di assistenza qualificata gli studenti disabili, il cui handicap risulti accertato ai sensi e per gli effetti della Legge 104/1992 artt. 3 - 4 e ss.mm.ii., residenti nei Comuni dell'ATS n.6 e frequentanti le scuole dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio è garantito presso le Scuole pubbliche e private parificate e autorizzate.

L'assistenza è effettuata presso le scuole frequentate dallo studente, anche se ubicate al di fuori del territorio di residenza, seppur nei limiti della provincia di appartenenza e confinanti.

Art. 72

Forme di gestione

La gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione è effettuato mediante esternalizzazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

I rapporti con il soggetto gestore trovano la loro fonte regolamentare nel contratto e nelle presenti disposizioni.

Art.73

Principio di sostenibilità

Il servizio viene garantito dall'Amministrazione Comunale con carattere di continuità, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D. LGS n. 66/2017, così come modificato dal D.lgs.7 agosto 2019 n.96 il monte orario è autorizzato nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.74

Monte ore attivabile

Il servizio consiste in tutti gli interventi necessari a garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, funzionali all'inclusione scolastica degli alunni e studenti disabili, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici.

Sono esclusi quei compiti che rientrano nella competenza esclusiva degli istituti scolastici tra i quali l'assistenza materiale e cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici.

Il monte ore autorizzabile, in relazione ad ogni singolo studente, non può superare le 12 ore settimanali ed è definito in ciascun Progetto Educativo individualizzato, fatti salvi interventi aggiuntivi finanziati con risorse regionali e destinati ai portatori di disabilità sensoriale.

Il monte orario complessivo assegnabile a ciascuna scuola è dato, quindi, dalla somma delle ore attribuite dai singoli PEI per numero di alunni e studenti assistiti.

Ciascun Comune si riserva la facoltà di autorizzare ore aggiuntive rispetto allo standard, anche al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, in casi eccezionali e di particolare gravità concordati dal servizio sociale professionale di Ambito all'interno dell'UMEE.

Art. 75

Caratteristiche del servizio

Per assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale si intendono prestazioni funzionalmente distinte e non sostitutive delle attività degli insegnanti curricolari e di sostegno, e dei collaboratori scolastici, che si concretizzano in attività volte a favorire l'inclusione di alunni/studenti disabili, sulla base di progetti personali e piani educativi individualizzati (PEI) ai sensi della legge 104/1992 e del D.lgs. 13 aprile 2017, n.66 come modificato dal D.lgs. 7 agosto 2019 n.96

Obiettivo prioritario del servizio è quello di favorire le potenzialità della persona disabile mediante un adeguato supporto rivolto alla socializzazione ed alla promozione delle dinamiche relazionali nel contesto scolastico.

Il servizio è rivolto a facilitare l'acquisizione di competenze ed abilità comunicative ed espressive, nell'ottica di favorire l'inserimento e la permanenza nel contesto classe dell'alunno/studente disabile, anche attraverso lo stimolo della partecipazione attiva alle iniziative scolastiche.

Il servizio di assistenza si considera quale supporto affinché la scuola possa svolgere la sua funzione educativa a favore degli alunni/studenti disabili ed accompagnarli nell'integrazione ed interazione nell'ambiente scolastico.

Il servizio non può avere valenza terapeutico riabilitativa, deve intendersi funzionalmente diversificato, teso alla soddisfazione dei bisogni individuali di ogni singolo studente con disabilità.

Non è consentita la compresenza tra assistente qualificato ed insegnante di sostegno, salvo in casi particolari che richiedano un'intensa attività assistenziale.

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione si inserisce nelle attività scolastiche attraverso le procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica adottate da parte delle commissioni mediche, unità di valutazioni multidisciplinari e gruppi di lavoro, competenti ai sensi e per gli effetti della normativa di settore di tempo in tempo vigente.

Il numero di ore di assistenza assegnato al singolo studente deve comunque risultare nell'elaborazione finale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e suoi aggiornamenti.

Il servizio è svolto presso gli Istituti Scolastici frequentati dall'alunno/studente disabile, nonché al di fuori dei predetti Istituti, quando ciò sia necessario per consentire la partecipazione dell'alunno/studente alle attività connesse alla didattica.

Art. 76

Modalità di richiesta e monte orario

Gli interventi necessari a garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione sono attivati dal servizio sociale professionale del Comune di residenza in coordinamento con l'Istituzione Scolastica.

In riferimento agli studenti per i quali attivare il servizio di assistenza, il servizio sociale prende in considerazione le richieste del Dirigente Scolastico, inviate entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno scolastico in corso e relative all'anno scolastico successivo.

E' tuttavia facoltà del Comune valutare l'eventuale attivazione del servizio per le richieste che venissero inoltrate successivamente al 30 giugno.

Le richieste di attivazione del servizio devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- Tabella riportante nomi e cognomi degli alunni/studenti, classi frequentate ed ore settimanali di assistenza previste, dato atto che il totale delle ore richieste non dovrà essere superiore al monte orario complessivo calcolato ai sensi del precedente art. 74
- Documentazione di dettaglio, per ogni singolo caso, che si compone dei documenti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. In sostituzione della citata documentazione, da parte del Dirigente Scolastico, potrà essere presentata una relazione sintetica sul caso, con riserva incondizionata per il Comune di accedere al fascicolo personale dello studente assistito.
- certificazione di cui alla Legge 104/1992, in corso di validità, che sarà ritenuta accettabile anche nelle more del processo di revisione.
- Indicazione delle settimane di lezione

L'autorizzazione del monte orario complessivo riconosciuto a ciascun Istituto è disposta con Determinazione del Dirigente/Responsabile del Settore competente del Comune di residenza dell'alunno/studente

La comunicazione è effettuata all'Istituzione Scolastica di norma entro il 31 agosto di ciascun anno.

Sono ammesse variazioni del monte ore nel corso dell'anno scolastico, solo se motivate dall'ingresso di nuove casistiche, per le quali la richiesta e documentazione a corredo dovrà essere presentata, di norma, entro il 31 gennaio salvo eccezioni adeguatamente motivate.

L'Istituzione Scolastica è altresì tenuta a comunicare al Comune eventuali diminuzioni del numero degli alunni assistiti ovvero della frequenza scolastica da parte degli studenti che possano verificarsi anche nel corso dell'anno scolastico, consentendo in tal caso la rimodulazione del monte ore complessivo assegnabile.

In caso di assenza dell'alunno/studente gli Istituti scolastici sono tenuti ad avvertire tempestivamente il soggetto Gestore.

Per il primo giorno di assenza non programmata in caso di impossibilità della scuola a dare il preavviso viene riconosciuta un'ora di retribuzione del servizio. Gli operatori non sono autorizzati a

svolgere le attività con altri alunni, né a recuperare le ore assegnate all'alunno assente nelle settimane successive, fatte salve eventuali diverse disposizioni concordate con il servizio sociale di riferimento.

E' cura della scuola avvertire il soggetto Gestore per la riattivazione del servizio al rientro dall'alunno/studente .

Le ore effettuate da ciascun operatore risulteranno da apposita scheda personale riferita all'alunno/studente, beneficiario delle stesse, stilata dal soggetto Gestore, da cui si evidenzierà orario di inizio e fine assistenza, a firma dell'operatore e controfirma del personale docente.

Art.77

Forme di collaborazione

L'Istituzione Scolastica e i Comuni in forma associata, collaborano per il buon andamento e la regolarità del servizio svolto.

In tale ottica la Scuola deve segnalare per iscritto al Comune di competenza eventuali inadempienze del Soggetto gestore come:

- carenze organizzative e gestionali del servizio che comportino disservizi;
- mancato o ritardato servizio senza idonea giustificazione;
- inadempienze degli operatori nel comportamento e nel servizio;
- comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti degli utenti, dei docenti e degli altri operatori.

Art.78

Norme transitorie

Le disposizioni di cui al presente Titolo si intendono applicabili allo scadere delle convenzioni con le istituzioni scolastiche attualmente in essere e laddove presenti.

TITOLO X

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

Art. 79 **Oggetto**

Le presenti disposizioni disciplinano il Servizio Educativo Domiciliare (di seguito SED), rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito, attivabile esclusivamente da parte del servizio sociale professionale a fronte di un progetto di cura, protezione e tutela o del verificarsi di una situazione di emergenza, secondo la vigente normativa.

Art. 80 **Finalità e obiettivi**

Il SED persegue le seguenti finalità:

1. garantire il diritto del minore di crescere, ove possibile, all'interno della propria famiglia di origine, evitando la sua separazione temporanea e/o definitiva dalla stessa;
2. sostenere il minore inserito in famiglia affidataria eterofamiliare laddove siano presenti particolari problematiche soggettive del minore stesso;
3. accompagnare il minore, privo di figure di riferimento, in un progetto di autonomia personale in vista della maggiore età;
4. tutelare il minore che si venga a trovare in situazioni impreviste e/o di emergenza temporanea tali da porlo in condizioni di rischio per la propria incolumità e che necessita di assistenza primaria;

Per conseguire suddette finalità il SED si prefigge i sottoelencati obiettivi da realizzare prevalentemente nei contesti di seguito indicati:

- sostegno e recupero delle funzioni di cura ed educative dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in contesto domiciliare;
- sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, da realizzarsi prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana;
- protezione e assistenza concreta del minore da realizzarsi in situazioni di emergenza temporanea e/o nel corso di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 81 **Progetto educativo**

Il Progetto educativo riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi si rivolgono direttamente al minore, alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minore e contesto sociale.

Il Progetto, sempre redatto in forma scritta e sottoscritto dai soggetti interessati, deve comprendere:

- gli obiettivi da raggiungere;
- le azioni previste per la realizzazione di detti obiettivi;
- i tempi in cui realizzare gli obiettivi;
- la definizione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
- gli indicatori di monitoraggio e di verifica.

Il Progetto si articola in due sezioni, il Progetto individuale (di seguito P.E.I.) e il Progetto Familiare (di seguito P.E.F.) nei quali rappresentare la declinazione degli obiettivi, delle azioni e

dei tempi dell'intervento SED, in riferimento al Progetto educativo unitario e quindi alle esigenze e alle caratteristiche del singolo minore o genitore con figlio.

Il P.E.I. e/o il P.E.F. coinvolgono il Servizio Sociale professionale, la famiglia e/o il minore e il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED.

Nel P.E.I. e/o nel P.E.F. sono delineati gli obiettivi, le correlate azioni e i tempi in cui realizzarle, oltre agli specifici impegni assunti dai diversi soggetti coinvolti.

L'elaborazione del P.E.I. e/o del P.E.F. è effettuata da un educatore del SED, in collaborazione con il case manager competente, il minore e la sua famiglia.

Art. 83

Destinatari

Sono destinatari degli interventi del SED i seguenti soggetti:

- 1) genitori di minori che presentino difficoltà e/o carenze nella gestione delle funzioni genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
- 2) minori che si trovino in situazioni personali e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- 3) minori già collocati in affido eterofamiliare che presentino particolari problematiche soggettive;
- 4) neo maggiorenni privi di figure adulte di riferimento in grado di accompagnarli e sostenerli in un progetto di autonomia personale ovvero minori prossimi al raggiungimento della maggiore età;
- 5) minori che si trovino in condizioni di grave pregiudizio per la propria incolumità personale, o che necessitino di assistenza primaria
- 6) fruitori di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 84

Intervento di tutoraggio familiare

L'intervento svolto prevalentemente nel contesto domiciliare e rivolto ai genitori di minori come descritto al punto 1) dell'articolo 83, si rifà alla metodologia del tutoraggio che consiste nell'accompagnamento del genitore all'apprendimento della funzione educativa e al suo affiancamento nella realizzazione dei quotidiani compiti genitoriali di accudimento ed educazione dei figli, rinnovabile a seguito della rivisitazione del Progetto educativo, laddove non siano reperibili risorse solidali di affiancamento familiare. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.F.:

- a) realizzazione, propedeutica all'apprendimento da parte del/dei genitori, delle pratiche di cura quotidiana del minore: attività di igiene personale, preparazione e somministrazione pasti, predisposizione e cura dell'ambiente di vita, introduzione e gestione dei ritmi quotidiani di vita del minore;
- b) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività di cura quotidiana del minore nell'ambiente familiare e nei connessi rapporti con il contesto sociale: visite mediche/vaccinazioni, accesso e frequenza del nido/scuola, acquisto dei beni necessari ecc.;
- c) realizzazione di attività ludiche e/o di socializzazione con il minore propedeutiche all'apprendimento di tali attività da parte del/dei genitori ;
- d) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività ludiche e/o di socializzazione con il figlio.

Art. 85

Sostegno educativo in favore del minore

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori, si rifà alla metodologia della relazione educativa e/o di aiuto con il minore per affiancarlo nell'acquisizione di competenze individuali nella cura di sé, sociali nella relazione coi pari e gli adulti e di problem solving

Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:

1. affiancamento e accompagnamento del minore nello svolgimento dei propri compiti quotidiani: cura di sé e della propria persona, impegni scolastici e di apprendimento, gestione dei momenti e dei ritmi della giornata, predisposizione e cura dei propri ambienti di vita;
2. attività di informazione/formazione del minore volta a prevenire i comportamenti a rischio;
3. predisposizione e gestione di attività con il minore dirette a favorire la comprensione delle situazioni problematiche che incontra e ad attivare le azioni necessarie per affrontarle
4. predisposizione, gestione e conduzione di gruppi di pari per attività ludico-creative mirate rispetto alle necessità del minore;
5. realizzazione di azioni mirate all'inserimento del minore in gruppi organizzati del territorio o informali del suo ambiente di vita;
6. realizzazione di azioni volte alla conoscenza di possibili reti e/o persone solidali e conseguente loro attivazione a sostegno della vita quotidiana del minore.

Art. 86

Sostegno educativo finalizzato all'autonomia

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori prossimi al raggiungimento della maggiore età ovvero neomaggiorenni, si rifà alla metodologia del tutoraggio a favore del minore diretto a realizzare un progetto di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza, per un tempo di 12 mesi, prorogabili sulla base di quanto previsto dalle disposizioni regionali tempo per tempo vigenti, laddove non siano presenti figure adulte di riferimento e/o risorse solidali di affiancamento educativo.

Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:

1. affiancamento e accompagnamento del giovane nella costruzione di un percorso di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza;
2. attività di informazione/formazione del ragazzo a volta alla conoscenza delle risorse/opportunità presenti nel contesto sociale;
3. predisposizione e gestione di attività con il giovane dirette a favorire la progressiva assunzione di responsabilità che il raggiungimento della maggiore età comporta;
4. realizzazione di azioni volte alla conoscenza, da parte del minore, di possibili reti e/o persone solidali da attivare a sostegno della propria vita quotidiana.

Art. 87

Sostegno educativo in funzione di tutela

L'intervento svolto in situazioni di emergenza, rivolto ai minori da 0 a 18 anni, si rifà alla metodologia dell'assistenza del minore in situazione di abbandono ovvero grave pregiudizio e della vigilanza/affiancamento del minore durante le visite protette nei termini stabiliti dall'Autorità Giudiziaria.

Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni:

1. realizzazione e gestione di attività di assistenza del minore;
2. accudimento completo del minore e accompagnamento nelle sue normali attività giornaliere: a casa, in ospedale o in altra situazione di emergenza in cui il minore si trovi;
3. individuazione e gestione dello spazio neutro per lo svolgimento degli incontri protetti;
4. accompagnamento del minore alla e dalla visita protetta;
5. vigilanza ed assistenza al minore e ai suoi familiari nel corso della visita protetta.

Art. 88

Condizioni di accesso al servizio

L'accesso agli interventi educativi domiciliari può avvenire in presenza di almeno una tra le seguenti condizioni:

1. disagio, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo familiare e/o alle carenze delle funzioni genitoriali;
2. condizioni soggettive problematiche, di difficoltà o disagio del minore anche inserito in famiglia affidataria eteroparentale;
3. rientro del minore in famiglia d'origine dopo una separazione temporanea;
4. minore prossimo al compimento della maggiore età o neo maggiorenne privo di figure adulte di riferimento in grado di sostenerlo nel percorso di autonomia;
5. situazioni di grave pregiudizio o visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 89

Presupposti di accesso

Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui al presente Titolo, il servizio sociale deve provvedere a:

1. redigere la richiesta di intervento SED, corredata dal Progetto Educativo di cui al precedente articolo 81;
2. verificare l'assenza di problematiche igienico-sanitarie del contesto di vita tali da pregiudicare le possibilità di realizzazione dell'intervento;
3. valutare, rispetto alle situazioni di grave disagio socio-sanitario del minore e/o del genitore, la presenza di potenzialità che consentano l'instaurarsi di una relazione educativa con un educatore del SED che renda efficace l'intervento;
4. acquisire l'accettazione formale dell'intervento SED da parte dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale.

Art. 90

Funzioni e compiti del Servizio Sociale professionale

Sono funzioni e compiti del servizio sociale professionale per la gestione dei Progetti Educativi:

- l'elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Educativo di cui all'articolo 81;
- la valutazione della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 88 per l'accesso agli interventi di cui al presente Titolo;
- l'invio, al Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED, della richiesta di attivazione dell'intervento SED con indicazione della tipologia richiesta corredata dal Progetto Educativo, dall'accettazione formale dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale e da quanto altro previsto all'art. 88;
- la predisposizione delle sottoelencate azioni necessarie all'avvio dell'intervento:
- incontri diretti ad acquisire l'accettazione formale dei genitori;
- incontri di presentazione tra l'educatore SED e gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche presso l'abitazione del nucleo familiare;
- il monitoraggio periodico, la conclusione e la verifica finale dell'intervento SED attivato, attraverso specifici e distinti incontri con i diversi soggetti coinvolti nell'intervento, nel P.E.I. e/o nel P.E.F. e nel Progetto Educativo unitario;
- l'invio, al Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED, delle eventuali richieste di modifica dell'intervento in corso d'opera per sopraggiunte esigenze straordinarie e/o specifiche;
- la partecipazione ai momenti di valutazione complessiva dell'insieme degli interventi SED organizzati dal Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED.

Art. 91

Funzioni e compiti del Servizio competente per la gestione

Sono funzioni e compiti del Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED:

1. la ricezione delle istanze di attivazione dell'intervento SED o delle modifiche di interventi SED in atto provenienti dal Servizio Sociale professionale e a seguito della valutazione della conformità della richiesta e delle risorse a disposizione, l'autorizzazione dell'avvio dell'intervento stesso;
2. la tenuta dei rapporti con il soggetto gestore;
3. l'organizzazione, in rapporto con il gestore, del SED nelle diverse tipologie di intervento in riferimento al budget orario disponibile;
4. il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del budget finanziario disponibile;
5. il controllo finanziario e la liquidazione delle fatture al Soggetto gestore;
6. la valutazione complessiva e periodica dell'insieme degli interventi SED in collaborazione con il Servizio Sociale professionale .

Art. 92

Compartecipazione al costo del servizio

L'accesso al servizio avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla base del principio di sostenibilità di cui al precedente art. 73.

Non è prevista una soglia di accesso per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di compartecipazione alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, sulla base di quanto previsto al Titolo III del presente Testo Unico.

Considerata la particolare valenza educativa del servizio nonché l'attivazione frequente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, su proposta motivata dell'assistente sociale, può derogarsi al criterio della compartecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale al costo del servizio.

Capo III

Servizi Professionali

TITOLO XI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 93

Definizione

In conformità al quadro normativo definito dalla Legge 328/2000 e dalla legge regionale n. 32/2014 è istituito il Servizio Sociale Professionale di Ambito per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nei territori comunali della gestione associata.

Nel presente Titolo sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e l'articolazione a livello territoriale del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

Quadro normativo della professione e codice deontologico

Il servizio sociale professionale è un servizio essenziale, strumentale del Piano di Ambito Territoriale e dell'Ufficio di Piano.

Esso è un organo tecnico di presa in carico, coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi del sistema integrato di Ambito, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

Art. 94

Composizione

Il Servizio Sociale Professionale è costituito, prioritariamente dagli assistenti sociali in organico ai comuni associati dell'Ambito, e/o da acquisire in maniera indiretta secondo le procedure previste dalla normativa vigente

Il servizio sarà coordinato da una figura di comprovata esperienza professionale, alla quale spetterà promuovere i necessari aggiornamenti metodologici e le possibili supervisioni sulla casistica.

Art. 95

Sede del servizio

Il Servizio Sociale professionale ha sede operativa presso il Servizio Sociale di ogni Comune associato.

Ciascuna sede comunale dovrà garantire:

ambienti riservati per attività di ascolto e per i colloqui con l'utenza;

dotazione informatica composta da un PC con stampante collegata e collegamento internet;

connessione alla rete telefonica.

Art. 96

Funzionamento del servizio

Il funzionamento operativo del servizio è organizzato a livello territoriale su base comunale, con assegnazione di carico di lavoro.

Il Servizio Sociale professionale si avvale anche della collaborazione di assistenti sociali che siano in rapporto di dipendenza o collaborazione con Enti o Cooperative ai quali siano stati affidati servizi dall'Ambito 6.

Le Assistenti Sociali del servizio, quali case manager, sono le figure professionali in grado di assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato da realizzare insieme all'utente, alla sua famiglia ed altri servizi o enti coinvolti.

Le attività che rientrano nella responsabilità di figure professionali istituzionali a cui spetta sia il governo sia la qualità del processo sia la sostenibilità dei costi sono:

- a) segretariato sociale in funzione di ascolto, informazione e valutazione qualificata del bisogno nella dimensione organizzativa di UPS/PUA,
- b) presa in carico degli utenti anche attraverso la partecipazione alle Unità di Valutazioni Integrate,

- c) elaborazione del progetto personalizzato ,
- d) monitoraggio dell'andamento del progetto,
- e) scelte di dismissione dal percorso.

Art. 97

Funzioni

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, in attuazione del Piano di Ambito Territoriale e in adempimento delle eventuali ulteriori competenze attribuite, tenuto conto delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell'Ufficio di Piano svolge le seguenti funzioni:

- accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito;
- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d'intesa con gli altri attori coinvolti e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari;
- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
- rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi bisogni.

Inoltre:

- conosce ed approfondisce, con il supporto del Segretariato Sociale di Ambito, attraverso analisi, studi e ricerche, bisogni e problemi sociali, domanda effettiva di prestazioni di interventi, risorse disponibili, reali e potenziali, e provvede al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei Servizi;
- partecipa alle Unità di Valutazione Multidimensionale/Multidisciplinare (UVM) dei bisogni e Unità di valutazione Integrata (UVI), ai fini dell'integrazione socio-sanitaria;
- partecipa ed organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività di aggiornamento e formazione per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari;
- collabora con le risorse territoriali del Terzo Settore per l'attivazione di interventi coordinati;
- svolge, infine, ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Ambito Territoriale , nonché tutte le ulteriori attività demandate al servizio sociale dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 98

Procedura di accesso , presa in carico, valutazione ed erogazione

La procedura di accesso, presa in carico, valutazione e autorizzazione-erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali prevede:

- a) l'accesso al sistema dei servizi territoriali attraverso i punti di Segretariato Sociale che provvedono alle attività di informazione, orientamento, accompagnamento degli utenti ai servizi e alla prima valutazione del bisogno espresso provvedendo all'eventuale assegnazione dei casi per la successiva presa in carico;
- b) il Segretariato Sociale trasmette le richieste di presa in carico con eventuali istruttorie al Servizio Sociale professionale;
- c) tutta la corrispondenza dei Comuni associati, relativa a richieste e accertamenti di competenza del Servizio sociale professionale va trasmessa per competenza all'Assistente Sociale del servizio.
- d) Il servizio sociale professionale provvede alla presa in carico e valutazione delle richieste e in collaborazione con la struttura amministrativa, redige il Piano Assistenziale Individuale di ogni utente e autorizza l'erogazione delle prestazioni, incluse tutte le prestazioni socio-sanitarie integrate.

Art.99

Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità stabilite nel Piano di Ambito Territoriale, oltre che nelle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, l'Ufficio di Piano assicura le risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

Art.100

Quota di Compartecipazione

Il Servizio è gratuito e non è richiesta alcuna quota di compartecipazione

Art.101

Ufficio di Promozione Sociale

Il servizio sociale professionale opera in stretta connessione con l'Ufficio di Promozione Sociale di Ambito avente il compito di fornire al cittadino una puntuale informazione su tutte le risorse sociali disponibili, nonché di accogliere la domanda da parte dell'utenza per valutarne il bisogno ed avviarne l'eventuale presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

La funzione svolta dall'UPS si connota quale attività di segretariato sociale qualificato con la presenza integrata di figure sociosanitarie nella dimensione di Punto Unico di Accesso previsto dalle disposizioni regionali, così come meglio definito nel successivo Titolo XII.

TITOLO XII

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

U.P.S. / P.U.A

Art.102

Istituzione

Il Servizio di Segretariato Sociale è istituito ai sensi della Legge Quadro n.328/2000, art.22, ed è identificato quale Livello Essenziale di Prestazione Sociale.

Il Segretariato Sociale si connota quale Servizio complesso altamente connesso alla rete dei soggetti previsti nel Piano Sociale Locale e si configura quale Servizio di Ambito collocato nella titolarità dell'Ufficio di Piano e articolato in forma capillare sull'intero territorio dell'Ambito.

Il presente Titolo disciplina l'organizzazione, gli obiettivi, la composizione, le funzioni, le attività, gli strumenti e le procedure del Segretariato Sociale realizzato sul territorio dell'Ambito n.6 ove si colloca presso il Servizio Sociale Professionale di ciascun comune con una connotazione specifica di tipo informativo-sociale.

Nei comuni dell'Ambito dotati di un'unica figura di Servizio Sociale Professionale, il Servizio di Segretariato Sociale, oltre all'accesso, svolge funzioni di presa in carico dell'utente e del nucleo.

Art.103

Definizione

Il Segretariato Sociale è un Servizio di Accoglienza, di Informazione e di Orientamento ai servizi territoriali per tutti i cittadini. Il Segretariato Sociale rappresenta il Punto Unico di Accesso al Sistema dei servizi territoriali integrati sociale e socio-sanitario.

In quanto azione di funzione del Servizio Sociale, richiede interventi professionali e metodologie specifiche che hanno come elemento base la valutazione della domanda di intervento, valutazione che consente di distinguere il bisogno semplice da complesso e di riconoscere le urgenze.

Il Segretariato Sociale coincide anche con l'Ufficio di Promozione Sociale di Ambito potenziato quale Punto Unico di Accesso (PUA) per l'accoglienza unitaria della domanda dei servizi sociali e socio-sanitari di natura domiciliare, residenziale e semiresidenziale a gestione integrata e partecipata, ai sensi di quanto previsto dalle DGRM 110/2015 e DGRM 111/2015.

Art.104

Composizione

Le figure professionali attualmente presenti all'interno del Servizio di Segretariato Sociale dell'Ambito sono Assistenti Sociali Professionali coordinate da un referente dell'Area professionale.

Ulteriori figure professionali risultano garantite sulla base delle convenzioni stipulate con i servizi sanitari territoriali, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di integrazione socio-sanitaria.

Art.105

Finalità ed Obiettivi

Il Servizio di Segretariato Sociale dell'Ambito garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza e l'accesso universale ai servizi ed alle prestazioni sociali e sociosanitarie disponibili sul territorio, in una logica di attivazione e di rinforzo delle capacità e autonomie personali, fondata sulla contrattualizzazione dell'intervento e sulla mobilitazione del capitale disponibile nei vari contesti sociali.

Si tratta quindi di un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscono le loro energie nel procedere per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni.

Il segretariato è un passaggio chiave della logica organizzativa, anche se pensato come intervento veloce, è una consulenza esperta e non una semplice informazione. Il concetto di brevità dei tempi è

certamente tipico dell'attività di segretariato che prevede un approfondimento immediato, ma sempre comunque circostanziato e pertinente del quesito posto.

La particolare tipologia del Servizio di Segretariato Sociale (informativo-sociale), gli strumenti e la metodologia utilizzati, consentono la realizzazione dei seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici del Servizio:

- Potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dell'Accesso;
- Potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della Presa in Carico;
- Contenimento dei tempi di risposta nella fase di Accesso e nella fase di Presa in carico dell'utente e del nucleo;
- Facilitazione dei percorsi di comunicazione, informazione e comprensione dell'utenza rispetto ai servizi territoriali e di integrazione socio sanitaria;
- Progressiva riduzione delle liste d'attesa ai servizi individualizzati e residenziali

Obiettivi trasversali:

- Stabilizzazione della Rete informativa e del Raccordo operativo fra i vari organismi istituzionali e non istituzionali presenti su tutto il territorio dell'Ambito;
- Potenziamento e innovazione permanente della Banca Dati Regionale;
- Osservatorio permanente dei bisogni, delle risorse, degli interventi e delle prestazioni erogate, ai fini dello studio di massima e di fattibilità dei servizi e dei progetti;
- Programmazione Sociale in relazione alle risorse presenti sul territorio.

Art.106

Le funzioni

Le principali funzioni del Segretariato Sociale rientrano nel Sistema di Accesso della Domanda e rispondono all'esigenza primaria dei cittadini di :

avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni alle modalità di accesso ai servizi, conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire :

- unitarietà di accesso
- capacità di ascolto
- funzione di orientamento
- funzioni di filtro
- funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse
- funzioni di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi.

Art.107

Le attività

Rispetto alle funzioni precedentemente definite e per tutte le Aree di intervento, gli operatori del Servizio di Segretariato Sociale realizzano le seguenti attività:

- Avvicinamento dei servizi ai cittadini;
- Accoglienza del cittadino;
- Pubblicizzazione e promozione dei servizi;
- Ascolto;
- Analisi della domanda;
- Selezione/filtro della domanda;
- Invio ai Servizi;
- Individuazione della domanda latente;

- Accoglienza segnalazioni e suggerimenti per un miglioramento della qualità del servizio;
- Accompagnamento ai servizi;
- Raccolta dati e Costruzione banca dati per Osservatorio statistico;

Art.108

Strumenti e Procedure

Strumenti e Procedure ordinariamente in uso dagli operatori del Segretariato Sociale dell'Ambito sono:

- Scheda di Accesso al Servizio di Segretariato UPS PUA ;
- Scheda di Valutazione del bisogno sociale e socio-sanitario;
 - Scheda Progetto Sociale Individualizzato per la funzione di PUA;
 - implementazione del sistema informativo.

Inoltre, ciascun operatore del Segretariato Sociale utilizza lo strumento informatizzato di registrazione dei dati qualitativi e quantitativi, degli orari, delle attività e delle prestazioni svolte quotidianamente messe disposizione dall'Ambito.

Art.109

Adempimenti Operativi

Gli operatori del Servizio di Segretariato Sociale svolgono diversi e numerosi compiti che attengono alle funzioni di back-office e di front-office.

Le assistenti sociali assegnate al servizio di segretariato svolgono altresì le funzioni di presa in carico e di servizio sociale connesse al fronteggiamento delle emergenze continue, della numerosità dei casi e ad integrazione della esigua disponibilità di personale presente nel servizio sociale professionale, per favorire l'integrazione operativa e professionale all'interno dell'ufficio stesso.

La trasmissione periodica di tutti gli strumenti di aggiornamento della banca dati è fra i compiti prioritari degli operatori del Segretariato.

Gli operatori del Segretariato Sociale trasmettono, in base alle diverse esigenze, gli strumenti operativi condivisi, all'Ufficio di Piano e/o ai servizi territoriali che formalmente lo richiedono. L'aggiornamento e la trasmissione dei dati all'Ufficio di Piano sono fondamentali e obbligatori.

I ritardi e/o la mancata trasmissione dei suddetti strumenti sono considerati inadempienze operative a carico degli operatori del Segretariato Sociale.

Art.110

L'Organizzazione

Il Segretariato Sociale è organicamente e funzionalmente collegato con i Servizi Sociali Professionali.

Il segretariato professionale, al pari delle altre funzioni professionali, sarà oggetto di specifiche e periodiche riunioni di equipe, affinché possano essere monitorati i flussi di accesso e le casistiche e possano essere affrontate le fattispecie più complesse.

Il modello organizzativo del Servizio di Segretariato Sociale dell'Ambito è deputato alla "Gestione dell'Accesso" realizzata dall'Assistente Sociale del Segretariato.

Presso il comune di residenza di ciascun utente è presente uno spazio "U.P.S. ATS n.6" dedicato all'ascolto della domanda e all'eventuale invio ai servizi del territorio. Nelle sedi coincidenti con i Distretti sanitari l'U.P.S. risulterà ampliato dal Punto Unico di Accesso socio sanitario integrato.

Gli operatori professionali presenti, oltre all'accoglienza, decodificano la domanda ed orientano gli utenti nell'uso corretto, consapevole e responsabile dei servizi.

L'operatore sociale accompagna l'utente nella comprensione (decodifica) delle proprie esigenze e nella eventuale consapevole riformulazione.